

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata COSTANZO

Delega al Governo per il riconoscimento della professione di mediatore interculturale

Presentata il 20 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I mediatori interculturali sono figure indispensabili in molti ambiti della nostra convivenza civile e per l’interazione sociale tra gli individui presenti nel territorio nazionale. Dalle scuole agli ospedali, dai tribunali alle carceri, il mediatore interculturale è da diversi anni lo strumento primario di garanzia affinché lo scambio tra le culture d’origine dei migranti e la cultura della società di accoglienza sia il più possibile virtuoso, puntuale, chiaro e diretto.

Il mediatore interculturale svolge, dunque, un’attività di ponte, di collegamento tra le persone straniere e le strutture del luogo di approdo, gli enti erogatori di servizi e le istituzioni del territorio e collabora alla loro ricerca di risposte soddisfacendo, più in generale, l’esigenza di integrazione e di conoscenza dei meccanismi burocratici, amministrativi, ma anche culturali e valoriali propri del nostro Paese da parte degli immigrati.

L’intervento del mediatore interculturale produce i suoi effetti innanzitutto nella fase comunicativa. Al momento dell’arrivo in Italia, il migrante deve infatti fronteggiare una serie di questioni complesse, *in primis* di ordine pratico e organizzativo, senza essere nelle condizioni di farlo per un difetto che è appunto prima di tutto comunicativo.

All’interno della complessa sequenza di passaggi formali da compiere per accedere ai servizi di cui dispone un cittadino italiano spesso il migrante è solo, senza la rete di amicizie e di familiari di cui, invece, poteva disporre nel proprio Paese d’origine. Ciò di cui ha bisogno, dunque, è proprio di un sostegno linguistico, culturale e tecnico, che contribuisca a rendere rassicurante e precisa l’interazione, che riduca gli eventuali conflitti gestendoli e favorendo una dialettica che promuova le differenze e le varietà di comportamenti e di rappresentazioni sociali.

Tutto questo ha a che fare con la figura del mediatore interculturale, che è, insomma, uno dei maggiori strumenti di coesione sociale e relazionale presenti nel nostro territorio, una risorsa indispensabile per garantire la possibilità di comunicazione tra lingue e soprattutto culture diverse, proprio perché, grazie alle sue competenze, potrà amalgamare le differenze fino a far convergere le posizioni.

Ciò non significa, naturalmente, snaturare il sistema culturale e valoriale del migrante. Anzi, la grande sfida è proprio quella di portare i due sistemi a convergere e a contaminarsi attraverso una buona capacità di mediazione ed empatia. Ecco che gli usi e i costumi potranno fondersi, a patto che si tengano in debita considerazione le differenze di matrice culturale e si riconosca dignità a entrambe le culture.

Un adeguato sistema di accompagnamento degli stranieri immigrati nell'approccio alla nuova realtà sociale e culturale si configura innanzitutto come deterrente per la conflittualità sociale, contrastando il fenomeno del razzismo e della xenofobia e offrendo una rete di supporto che eviti di lasciare i migranti soli e in balia dell'incomunicabilità.

In tutti gli ambiti il migrante che entra a contatto con qualunque servizio pubblico ha la stessa necessità: quella dell'assistenza da parte di personale esperto e appositamente formato che possa guidarlo nella selva, a volte inestricabile, di passaggi amministrativi e giuridici.

In questo senso, il tipo di apporto dei mediatori non può ridursi a una mera attività di traduzione. Come evidenziato, servono molte altre competenze, specifiche e settoriali. Non basta, dunque, essere buoni conoscitori della lingua d'origine e di provenienza per poter svolgere questa professione. Anzi, occorre una chiara diversificazione di competenze. Un mediatore che opera in un tribunale non potrà mai essere intercambiabile con un mediatore che svolge la sua attività in una scuola. In questo senso, il riconoscimento della professione di mediatore interculturale deve andare oltre il momento emergenziale e deve distinguere nettamente dal semplice tradut-

tore, come fa notare Paola Lazzarini nel volume « Mediare tra le culture », a cura di Guido Lazzarini e Tiziana Stobbione. E, da questi stessi motivi, nascono le esigenze alla base della presente proposta di legge.

Da una parte, stanti le differenze di modelli e di percorsi da una regione all'altra, occorre uniformare in tutto il territorio nazionale le modalità di acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale. Attualmente, infatti, ogni regione ha un meccanismo a se stante, con regole differenti e non omogenee. In tal senso, il primo obiettivo che si pone la proposta di legge, attraverso lo strumento della delega al Governo, è quello di istituire un Albo nazionale dei mediatori, l'iscrizione al quale abiliti allo svolgimento della professione in tutto il territorio nazionale e sia condizione unica e necessaria allo svolgimento della professione medesima.

In secondo luogo, occorre una qualche forma di classificazione dei livelli di competenza del mediatore, nonché delle sue mansioni e dei suoi ambiti di attività. A tal fine, è necessario introdurre percorsi formativi differenziati e specialistici, necessari per accedere alla professione e distinti per settore d'intervento, rivolto ai soggetti che abbiano superato il percorso formativo di base. Tutto ciò riguarda ovviamente la formazione dei futuri mediatori, mentre per chi già svolge questa professione, magari da anni, è necessario valorizzare il patrimonio di esperienza pregressa e acquisita negli anni attraverso un sistema di riconoscimento della loro qualifica che ne consenta l'iscrizione all'Albo nazionale a seguito di una verifica del possesso dei requisiti nonché delle esperienze lavorative e delle competenze maturate nel corso dell'attività di mediazione già svolta sul territorio nazionale.

Per i nuovi mediatori, invece, la presente proposta di legge delinea un nuovo percorso formativo standardizzato e uniforme in tutto il territorio nazionale, necessario ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale e della conseguente iscrizione all'Albo.

Per tutti i mediatori, la proposta di legge risponde poi a un'esigenza diffusa e più volte manifestata dalla categoria, e cioè

quella della formazione permanente. Viene, infatti, previsto un percorso formativo che si compone sia dell'aggiornamento in servizio che della riqualificazione tramite percorsi integrativi e di specializzazione nelle varie aree di intervento e che sia erogato in modo continuo durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Infine, la proposta di legge prevede l'istituzione di un organo di coordinamento per la mediazione interculturale presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di coordinare, gestire e declinare al meglio l'attività della mediazione in ciascun ambito dell'amministrazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'integrazione tra stranieri immigrati e cittadini italiani, di agevolare l'interazione tra gli stranieri immigrati e le istituzioni pubbliche e private e il loro inserimento sociale, lavorativo e culturale e di mediare tra le culture d'origine e quella della società di accoglienza o fra le diverse culture degli immigrati, nonché di assicurare le pari opportunità nel godimento dei diritti e nell'accesso ai servizi pubblici, di garantire un adeguato sistema di accompagnamento degli stranieri immigrati nell'approccio alla nuova realtà sociale e culturale che si configuri come deterrente per la conflittualità sociale, contrastando il fenomeno del razzismo e della xenofobia e offrendo una rete di supporto, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che uniformino in tutto il territorio nazionale le modalità di acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale, definendone le competenze, gli ambiti di attività e il percorso formativo necessario per accedere alla professione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione di un Albo nazionale dei mediatori interculturali, l'iscrizione al quale abiliti allo svolgimento della professione di mediatore interculturale in tutto il territorio nazionale;

b) definire il ruolo del mediatore interculturale, la sua funzione e gli ambiti di intervento della sua attività, tra cui la comunicazione, l'informazione e l'orientamento, il sostegno, la prevenzione e la gestione del conflitto, la facilitazione linguistica, l'accompagnamento e l'assistenza, nonché la formazione, la consulenza, la progettazione e la ricerca;

c) definire i requisiti necessari per presentare domanda di iscrizione all'Albo di cui alla lettera a), tra i quali: la maggiore età; una competenza linguistica di livello C1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) della propria lingua madre; la conoscenza di livello A1 di almeno una lingua veicolare (inglese, francese o spagnolo), nonché la conoscenza della lingua italiana di livello B1; una buona conoscenza del sistema istituzionale italiano; attitudini relazionali; pregresse esperienze nel settore sociale e nel campo dell'immigrazione; non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

d) definire un percorso formativo valido in tutto il territorio nazionale, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale e dell'iscrizione all'Albo di cui alla lettera a), articolato nei seguenti livelli:

1) percorso formativo di primo livello, della durata media di 500 ore annuali, di cui almeno un terzo impiegato in attività di tirocinio nel territorio di riferimento, rivolto ai soggetti che intendano svolgere attività di servizio o mediazione diretta, realizzato dalle istituzioni scolastiche, dalle regioni o da enti da esse accreditati, nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale con l'ausilio di docenti universitari e funzionari pubblici delle regioni e degli enti locali, e finalizzato a sviluppare le competenze di mediazione, orientamento, accompagnamento, informazione, interpretariato e accoglienza e a costruire capacità relazionali, di ascolto e comprensione, comunicazione e riconoscimento dei bisogni, gestione e risoluzione dei conflitti, a trasmettere le conoscenze dei fenomeni migratori, gli elementi base di materie socio-umanistiche, di interpretariato e mediazione culturale, nonché i codici di comportamento deontologico e le nozioni base di informatica. Al termine di tale percorso, previo superamento di una prova volta a verificare le competenze acquisite, si consegue

un titolo di formazione valido ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui alla lettera *a*);

2) percorso formativo specialistico di approfondimento, della durata media di 200 ore annuali, distinto per settore di intervento, rivolto ai soggetti che intendano svolgere attività di mediazione indiretta o di sistema e che abbiano superato il percorso formativo di cui al numero 1), realizzato dalle università individuate con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca e volto a conferire le competenze specialistiche di progettazione di iniziative, gli strumenti di integrazione culturale e sociale, di validazione di progetti di servizio e di mediazione e di promozione del ruolo degli stranieri immigrati come risorsa e di formazione di operatori e addetti ai lavori, nonché a sviluppare capacità specialistiche di analisi dei contesti di intervento, di programmazione di percorsi individualizzati, di progettazione, consulenza e docenza, percorsi di mediazione di comunità e modelli comportamentali per l'inclusione sociale e la lotta contro la discriminazione e a conferire una conoscenza specializzata delle normative e dei codici di settore, delle tecniche di progettazione, consulenza e formazione e di tutoraggio di mediazione e una specializzazione nelle materie socio-umanistiche e nella ricerca sociale;

3) percorso di formazione permanente, che comprenda l'aggiornamento in servizio e la riqualificazione tramite percorsi integrativi e di specializzazione nelle varie aree di intervento, rivolto ai soggetti che hanno compiuto i percorsi di cui ai numeri 1) e 2) ed erogato in modo continuo durante lo svolgimento dell'attività professionale;

e) prevedere il riconoscimento dell'esperienza pregressa acquisita dai soggetti che hanno già svolto la professione di mediatori interculturali nel territorio nazionale, che ne consenta l'iscrizione all'Albo nazionale di cui alla lettera *a*) a seguito di una verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera *b*), nonché delle esperienze lavorative e delle competenze maturate nel corso dell'attività di mediazione già svolta nel territorio nazionale;

f) prevedere l'istituzione di un ente nazionale competente a definire le direttive che devono essere seguite dagli enti di formazione abilitati a erogare la formazione di primo livello, la formazione specialistica e la formazione permanente e che collabori con le istituzioni scolastiche, le regioni, gli enti da esse accreditati nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale e le università al fine di stabilire il contenuto dei programmi dei percorsi di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *d*);

g) prevedere l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un organo di coordinamento per la mediazione interculturale, cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di coordinare, gestire e migliorare l'attività della mediazione in ciascun ambito dell'amministrazione pubblica.



18PDL0094950